



Unione dei Comuni dell'Arcipelago del Sulcis

Sede legale: Piazza Belly 1 09011 Calasetta

Sede operativa: Piazzetta Italo Diana 1

09017 Sant'Antioco

tel. 0781/8030213

<https://unionecomuniarcipelagodelsulcis.it>

In riferimento alla proposta n. 25/2026, rivolta all'Assemblea ed avente ad oggetto "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE DA DIPENDENTI DEI COMUNI ASSOCIATI IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI ARCIPELAGO DEL SULCIS" il sottoscritto, Segretario dell'Unione in carica dal 04/11/2024, al fine di dissipare il potenziale conflitto d'interesse riguardante la naturale competenza della Responsabile, parte interessata dal procedimento, rende il parere tecnico ed osserva quanto segue:

- con riferimento agli anni precedenti al 2025 non risultano agli atti, provvedimenti tipici qualificabili come dimostrazione di rapporti contrattuali lavorativi intercorrenti tra l'Unione e i richiedenti e nemmeno alcuno degli atti presupposti quali l'autorizzazione allo svolgimento delle prestazioni da parte dell'Amministrazione di appartenenza e la previsione, negli atti dell'Unione, del fabbisogno del personale e degli instaurandi rapporti di lavoro a tempo determinato, anche se nei Decreti del Presidente dell'Unione del 14/11/2022 per i dipendenti Ledda e Lai, viene dato atto che la remunerazione è ancorata all'istituto previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 311/2004, e che il Presidente dell'Unione è il Sindaco del Comune di dipendenza dei lavoratori;
- per altro verso soltanto in data 30/12/2024 il Comune di Sant'Antioco ha emesso la Deliberazione di Giunta comunale n. 196 con la quale, fra l'altro, sono autorizzati i dipendenti comunali Ledda, Serrenti e Lai alla prestazione di lavoro oltre il rapporto contrattuale d'istituto ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311 del 2004, con decorrenza 01.01.2025, in favore dell'Unione;
- l'Unione dei Comuni, per contro, ha previsto l'attivazione dei contratti di lavoro a tempo determinato con il proprio atto n. 7 del 14/04/2025;
- non risulta allo scrivente e non sembra neanche presente nella nota del legale incaricato, la dimostrazione del metodo usato per la determinazione della misura della prestazione resa sino al momento della stipula del contratto, elemento fondamentale per riconoscere la controprestazione richiesta; indubitabile è che l'attività lavorativa vi è stata, stante la quantità degli atti prodotti, riferibili con certezza agli interessati;



Unione dei Comuni dell'Arcipelago del Sulcis

Sede legale: Piazza Belly 1 09011 Calasetta

Sede operativa: Piazzetta Italo Diana 1

09017 Sant'Antioco

tel. 0781/8030213

<https://unionecomuniarciipelagodelsulcis.it>

- questo Ufficio è consapevole della reiterata giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito all'applicabilità dell'art. 2126 del Codice civile alle ipotesi di svolgimento di prestazioni lavorative anche in favore di Ente pubblico in assenza di regolare investitura; l'applicazione dell'invocata norma, diretta giustamente a tutelare il lavoratore e norma di soccorso in caso di patologie anche nella genetica del rapporto lavorativo, applicabile anche alle pubbliche amministrazioni non rimaste ancorate al regime di lavoro pubblicistico, deve tuttavia essere in ogni caso temperata con la disciplina a tutela della regolarità della spesa nelle P.A.; nel caso di specie si è in presenza di un Ente locale che, in presenza di un regime vincolistico molto marcato in materia di spesa per il personale, derivante dall'interazione di norme limitative sulla capacità di spesa risalenti nel tempo e non adeguate, se non contraddittorie, con la missione di servizio pubblico assegnato alle Unioni di Comuni da parte della normativa regionale;
- questo Ufficio è tuttavia consapevole anche della portata della norma di cui all'art. 53 del t.u. del pubblico impiego di cui al dlgs. 165/2001 che riduce la possibilità di prestare lavoro in favore di altri soggetti in assenza di autorizzazione che deve essere obbligatoriamente preventiva, circostanza verificatasi soltanto a partire dal 2025.
- nel merito, tuttavia, la quantificazione del tempo dedicato alla prestazione in favore dell'Ente Unione non risulta derivante da dimostrazione fattuale quanto, sembra di capire, da una presunzione, coerente con le sole dichiarazioni offerte dagli interessati.
- in definitiva non è contestabile l'avvenuto svolgimento, in favore dell'Ente Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" di prestazioni lavorative da parte dei richiedenti, che hanno prodotto una utilità apprezzabile per l'Ente medesimo ed anzi hanno costituito l'esplicazione dell'attività concreta dell'Ente medesimo;
- allo stato e per il parere dello scrivente risulta tuttavia non procedibile il riconoscimento spontaneo e la misura di esso per le motivazioni sopra esposte; lo scrivente si rimette alla prudenza degli Amministratori chiamati alla decisione.

Daniele Macciotta

Segretario dell'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis"



Unione dei Comuni dell'Arcipelago del Sulcis

Sede legale: Piazza Belly 1 09011 Calasetta

Sede operativa: Piazzetta Italo Diana 1

09017 Sant'Antioco

tel. 0781/8030213

<https://unionecomuniarcipelagodelsulcis.it>